

DELIBERAZIONE 25 NOVEMBRE 2025

511/2025/R/EEL

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI ALLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2024

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1363^a riunione del 25 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione;

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQD);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2024, 543/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 543/2024/R/EEL);
- le comunicazioni dei dati di continuità del servizio relativi all'anno 2024 effettuate dalle imprese distributrici mediante i sistemi telematici messi a disposizione dall'Autorità;
- le comunicazioni delle risultanze istruttorie inviate il 31 ottobre 2025 alle imprese distributrici a cui si applica il Titolo 3 del TIQD per l'anno 2024, indicate nella Tabella A allegata al presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo 3 del TIQD definisce la regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso (di seguito anche: regolazione incentivante della continuità del servizio), che si applica, per il periodo di regolazione 2024-2027, a tutte le imprese distributrici con almeno 25.000 utenti alla data del 31 dicembre 2022, nonché alle imprese distributrici che superano, entro il 31 gennaio 2027, la

predetta soglia dimensionale per effetto di acquisizioni e conseguenti significative variazioni del perimetro territoriale servito dall'impresa;

- l'articolo 23 del TIQD definisce gli indicatori per tale regolazione incentivante: la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente BT e il numero complessivo annuo delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per utente BT;
- l'articolo 26 del TIQD definisce le modalità di determinazione dei livelli obiettivo annuali per gli anni 2024 e 2025 per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per ogni ambito territoriale delle imprese distributrici a cui si applica il Titolo 3 del TIQD;
- in particolare, i livelli obiettivo per l'anno 2024 sono determinati con logiche di mantenimento (ossia, sono pari ai livelli di partenza ottenuti come media 2020-2023) per gli ambiti con migliore continuità del servizio e con logiche di miglioramento (del 5% o del 10% annuo rispetto ai livelli di partenza) per gli ambiti con peggiore continuità del servizio; tali logiche sono differenziate tra l'indicatore di durata e l'indicatore di numero delle interruzioni;
- l'Autorità, con la deliberazione 543/2024/R/EEL, ha determinato i livelli obiettivo annuali di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica, per l'anno 2024, per ogni ambito territoriale delle 18 imprese distributrici a cui si applica il Titolo 3 del TIQD;
- l'articolo 27, commi 6 e 7, del TIQD definisce i premi e le penalità che sono correlati alla differenza fra il livello obiettivo annuale e il livello effettivo, relativamente alla durata e al numero delle interruzioni senza preavviso, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di cui all'articolo 28 del TIQD;
- dell'articolo 27, comma 8, del TIQD, prevede che entro il 30 novembre dell'anno successivo a ogni anno del periodo 2024-2027, l'Autorità accerti e pubblichi per ciascun ambito territoriale:
 - i livelli effettivi degli indicatori della regolazione incentivante della continuità del servizio (durata e numero delle interruzioni) nel corso dell'anno precedente;
 - i premi e le penalità corrispondenti ai livelli effettivi degli indicatori;
- l'articolo 28 del TIQD prevede che:
 - per ogni anno del periodo di regolazione l'ammontare totale dei premi netti o delle penalità nette per la regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso, per ciascuna impresa distributtrice, non possa eccedere il prodotto tra il numero degli utenti BT serviti dall'impresa distributtrice alla fine dell'anno solare cui si riferiscono i premi o le penalità e 4 euro per utente BT (comma 1);
 - per ciascun anno tra il 2024 e il 2027 le penalità siano sospese qualora si tratti del primo anno di occorrenza di penalità nell'arco del periodo di regolazione, relativamente a ciascuno degli indicatori oggetto di regolazione, e qualora il livello effettivo annuale dell'indicatore per l'ambito territoriale in oggetto non superi di almeno il 20% il livello obiettivo annuale applicabile al medesimo ambito territoriale (comma 2);

- per ciascun ambito territoriale e per ciascun indicatore, alla seconda occorrenza di penalità nell'arco del periodo di regolazione, abbia luogo il pagamento della penalità in precedenza sospesa (comma 3);
- ai fini della determinazione delle penalità per ambito territoriale nella *Tabella 1*, per le due imprese distributrici per cui nell'anno 2024 ha effetto il tetto per impresa previsto all'articolo 28, comma 1 del TIQD, la *Tabella A* allegata al presente provvedimento indica il coefficiente moltiplicativo pari al rapporto fra l'ammontare totale massimo delle penalità e le potenziali penalità calcolate senza l'applicazione del tetto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 29 del TIQD prevede un meccanismo premiale (ulteriore) per le medesime imprese che partecipano alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni senza preavviso, con la migliore continuità del servizio; in particolare, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, i migliori ambiti territoriali ai fini della premialità per la miglior continuità del servizio sono quelli che presentano, per ciascuno degli indicatori e in relazione al grado di concentrazione di appartenenza:
 - l'indicatore effettivo annuale della durata delle interruzioni senza preavviso compreso nel 15% (arrotondato per eccesso) di ambiti con valore minore dell'indicatore; o
 - l'indicatore effettivo annuale del numero delle interruzioni lunghe e brevi senza preavviso compreso nel 15% (arrotondato per eccesso) di ambiti con valore minore dell'indicatore;
- l'articolo 29, comma 3, del TIQD, quantifica la premialità unitaria (1 euro per utente BT) per ciascun indicatore e specifica che il premio relativo all'indicatore di durata è cumulabile con il premio per l'indicatore di numero;
- l'articolo 29, comma 4 del TIQD, prevede che entro il 30 novembre dell'anno successivo a ogni anno del periodo 2024-2025, l'Autorità accerti e pubblichi la graduatoria per ciascun indicatore, limitatamente agli ambiti oggetto di premialità, e determini i premi per la migliore continuità del servizio;
- in relazione all'anno 2024, partecipano alla regolazione incentivante della durata e del numero di interruzioni senza preavviso:
 - 86 ambiti territoriali in alta concentrazione;
 - 120 ambiti territoriali in media concentrazione;
 - 117 ambiti territoriali in bassa concentrazione
- in relazione all'anno 2024, il 15% (arrotondato per eccesso) di ambiti con valore minore dell'indicatore, separatamente per la durata e il numero, corrisponde a:
 - i primi 13 ambiti territoriali in alta concentrazione;
 - i primi 18 ambiti territoriali in media concentrazione;
 - i primi 18 ambiti territoriali in bassa concentrazione;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le imprese distributrici soggette alla regolazione incentivante della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso hanno inviato all'Autorità i dati di continuità del servizio relativi all'anno 2024, ai sensi dell'articolo 66 del TIQD;
- successivamente all'invio dei dati sopra richiamati e all'effettuazione di controlli sui medesimi dati, sono state inviate le risultanze istruttorie alle imprese distributrici partecipanti alla predetta regolazione.

RITENUTO NECESSARIO:

- in materia di regolazione della durata e del numero di interruzioni senza preavviso, per le imprese distributrici indicate nella Tabella A, come attività ricorrente di attuazione della regolazione, da completarsi ogni anno entro le tempistiche fissate dal TIQD (30 novembre):
 - pubblicare, come previsto dall'articolo 27, comma 8, del TIQD, i livelli effettivi degli indicatori della regolazione incentivante della continuità del servizio (durata e numero delle interruzioni);
 - pubblicare, come previsto dall'articolo 29, comma 4, del TIQD, le graduatorie per ciascun indicatore e ciascun grado di concentrazione per gli ambiti con migliore continuità del servizio;
 - determinare, come previsto dall'articolo 27, comma 8, del TIQD e tenendo conto dei tetti per impresa distributtrice, quantificati nella Tabella A, e della sospensione delle penalità di cui all'articolo 28 del TIQD, i premi e le penalità corrispondenti ai livelli effettivi degli indicatori;
 - determinare, come previsto dall'articolo 29, comma 4, del TIQD, i premi per la migliore continuità del servizio

DELIBERA

1. di pubblicare i livelli effettivi degli indicatori della regolazione incentivante della continuità del servizio (durata e numero delle interruzioni) per l'anno 2024, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di pubblicare le graduatorie per ciascun indicatore e ciascun grado di concentrazione per gli ambiti con migliore continuità del servizio per l'anno 2024, come indicato in Tabella 2.1, Tabella 2.2 e Tabella 2.3 per l'indicatore durata e in Tabella 3.1, Tabella 3.2 e Tabella 3.3 per l'indicatore numero, allegate al presente provvedimento;
3. di determinare, per l'anno 2024, per gli ambiti territoriali per i quali sono stati definiti dall'Autorità i livelli obiettivo per l'anno 2024, tenendo conto del tetto previsto dal TIQD indicato nella Tabella A allegata al presente provvedimento:

- a. i premi e le penalità per la durata e il numero delle interruzioni senza preavviso, come indicati nella colonna H di Tabella 1 per l'indicatore durata e nella colonna L di Tabella 1 per l'indicatore numero;
- b. le penalità sospese, come indicate nella colonna I di Tabella 1 per l'indicatore durata e nella colonna M di Tabella 1 per l'indicatore numero;
4. di determinare, per l'anno 2024, per gli ambiti territoriali per i quali sono stati definiti dall'Autorità i livelli obiettivo per l'anno 2024, i premi per la migliore continuità del servizio, come indicato in Tabella 2.1, Tabella 2.2 e Tabella 2.3 per l'indicatore durata e in Tabella 3.1, Tabella 3.2 e Tabella 3.3 per l'indicatore numero;
5. di fissare entro la fine del mese successivo alla data di approvazione del presente provvedimento il termine per il versamento nel Conto "Qualità dei servizi elettrici" delle penalità complessive indicate con segno negativo nella colonna F della Tabella 4 allegata al presente provvedimento, da parte delle imprese distributrici ivi elencate;
6. di dare mandato alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali di riconoscere, entro la fine del mese successivo alla data di approvazione del presente provvedimento i premi complessivi indicati con segno positivo nella colonna F della Tabella 4 allegata al presente provvedimento, alle imprese distributrici ivi elencate, a valere sul Conto "Qualità dei servizi elettrici";
7. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese distributrici elencate nella Tabella A ad esso allegata, ed alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
8. di pubblicare il presente provvedimento e le Tabelle A, 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, e 4 ad esso allegate nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini